

“Ricognizione delle responsabilità ARPAT per le attività di supporto tecnico ai procedimenti di cui al Titolo III, Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006”

ELENCO A:

Progetti sottoposti a VIA di **competenza statale** (Allegato II, Parte Seconda, D.Lgs. 152/2006, elencazione dei progetti conforme all'allegato) di **responsabilità del Settore VIA/VAS**

1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 t/giorno di carbone o di scisti bituminosi, nonché terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto.

2) Installazioni relative a:

- centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;
- centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti;
- impianti per l'estrazione dell'amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto;
- centrali nucleari e altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica).
- impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;
- impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW.
- Impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.

2-bis) impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

3) Impianti destinati:

- al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;
- alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari;
- al trattamento di combustibile nucleare irradiato o di residui altamente radioattivi;
- allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati;
- esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui radioattivi;
- esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o di residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione;
- al trattamento e allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20.

4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.

5) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.

6) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:

- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito indicate:
 - a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici): soglia 200 Gg/anno;

ELENCO A:

Progetti sottoposti a VIA di **competenza statale** (Allegato II, Parte Seconda, D.Lgs. 152/2006, elencazione dei progetti conforme all'allegato) di **responsabilità del Settore VIA/VAS**

- b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi: soglia 200 Gg/anno;
 - c) idrocarburi solforati: soglia 100 Gg/anno;
 - d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati: soglia 100 Gg/anno;
 - e) idrocarburi fosforosi: soglia 100 Gg/anno;
 - f) idrocarburi alogenati: soglia 100 Gg/anno;
 - g) composti organometallici: soglia 100 Gg/anno;
 - h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa): soglia 100 Gg/anno;
 - i) gomme sintetiche: soglia 100 Gg/anno;
- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito indicate:
- j) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile: soglia 100 Gg/anno;
 - k) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati: 100 Gg/anno;
 - l) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio: soglia 100 Gg/anno;
- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) con capacità produttiva complessiva annua superiore a 300 milioni di chilogrammi (intesa come somma delle capacità produttive relative ai singoli composti elencati nella presente classe di prodotto).
- 6-bis) Impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro.
- 7) Perforazione di pozzi finalizzati alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sulla terraferma e in mare.
- 7.1) Coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sulla terraferma e in mare, per un quantitativo estratto superiore a 500 t/giorno per il petrolio e a 500.000 m³ al giorno per il gas naturale.
- 7.2) Rilievi geofisici attraverso l'uso della tecnica airgun o esplosivo.
- 7-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare.
- 7-ter) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 162/2011, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio.
- 7-quater) Impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 22/2010, e successive modificazioni, nonché attività di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche in mare.
- 7-quinquies) attività di ricerca e coltivazione delle seguenti sostanze minerali:
- minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti;
 - grafite, combustibili solidi, rocce asfaltiche e bituminose;
 - sostanze radioattive.
- 8) Stoccaggio:
- di petrolio con capacità complessiva superiore a 40.000 m³; di prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 200.000 tonnellate;
 - superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 40.000 m³;
 - sotterraneo artificiale di gas combustibili in serbatoi con una capacità complessiva superiore a 80.000 m³;
 - di prodotti di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale liquefatto con capacità complessiva superiore a 20.000 m³;

ELENCO A:

Progetti sottoposti a VIA di **competenza statale** (Allegato II, Parte Seconda, D.Lgs. 152/2006, elencazione dei progetti conforme all'allegato) di **responsabilità del Settore VIA/VAS**

- di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 t.
- 9) Condotture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici e per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO₂) ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni di spinta.
- 10) Opere relative a:
 - tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 m di lunghezza;
 - autostrade e strade extraurbane principali;
 - strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie, con una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km;
 - parcheggi interrati che interessano superfici superiori ai 5 ettari, localizzati nei centri storici o in aree soggette a vincoli paesaggistici decretati con atti ministeriali o facenti parte dei siti UNESCO.
- 11) Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 t, nonché porti con funzione turistica e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 m. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza superiore a 1350 t, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse.
- 12) Interventi per la difesa del mare:
 - terminali per il carico e lo scarico degli idrocarburi e sostanze pericolose;
 - piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi;
 - condotte sottomarine per il trasporto degli idrocarburi;
 - sfruttamento minerario piattaforma continentale.
- 13) impianti destinati a trattenerne, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 m³, nonché impianti destinati a trattenerne, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 m³, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati.
- 14) Trivellazioni in profondità per lo stoccaggio dei residui nucleari.
- 15) Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità di cui alla Legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione.
- 16) Opere ed interventi relativi a trasferimenti d'acqua che prevedano o possano prevedere trasferimento d'acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della Legge 18 maggio 1989, n. 183.
- 17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 162/2011, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio.
- 17-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO₂ provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato e nell'Allegato III al presente decreto o impianti di cattura nei quali il quantitativo complessivo annuo di CO₂ catturato è pari ad almeno 1,5 milioni di t, ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.
- 18) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

ELENCO B:

Progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di **competenza statale** (Allegato II-bis, Parte Seconda, D.Lgs. 152/2006, elencazione dei progetti conforme all'allegato) di **responsabilità del Settore VIA/VAS**

1. Industria energetica ed estrattiva

- a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;
- a-bis) Impianti fotovoltaici di potenza superiore a 25 MW nelle aree classificate idonee;
- a-ter) Impianti fotovoltaici di potenza superiore a 30 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento o nelle zone di accelerazione;
- b) Installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO₂ ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km;
- c) impianti per la cattura di flussi di CO₂ provenienti da impianti che non rientrano negli Allegati II e III al presente decreto ai fini dello stoccaggio geologico a norma del D.Lgs. 162/2011, e successive modificazioni;
- d) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.

2. Progetti di infrastrutture

- a) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;
- b) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti con funzione peschereccia, vie navigabili;
- c) strade extraurbane secondarie di interesse nazionale;
- d) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;
- e) aeroporti (progetti non compresi nell'Allegato II);
- f) porti con funzione turistica e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 m;
- g) coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sulla terraferma e in mare, per un quantitativo estratto fino a 500 t/giorno per il petrolio e a 500.000 m³/giorno per il gas naturale;
- h) modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato II).

ELENCO C:

Progetti sottoposti a VIA di **competenza regionale** (Allegato III, Parte Seconda, D.Lgs. 152/2006, elencazione dei progetti conforme all'allegato) di **responsabilità del Settore VIA/VAS (*)**

- a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari.
- c-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19;
- c-ter) Impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
- c-quater) Impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, anche artificiali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato II, numero 2) e di cui alla lettera c-ter);
- t) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m³, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati.
- u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, ad esclusione delle acque minerali e termali.
- v) Attività di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 22/2010, e successive modificazioni.
- v-bis) sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva pari o superiore a 500 kW e con profondità superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e superiore a 250 metri dal piano di campagna, se verticali;
- ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di m³.
- af) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di m³/anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2000 milioni di m³/anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
- af-bis) Strade urbane di scorrimento, ad esclusione di quelle comunali.
- ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato (Elenco C), ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato (Elenco C).

(*) Anche laddove rientranti nella competenza dell'Ente Parco (v. art. 45-ter, L.R. 10/2010) e qualora ricorrano le condizioni indicate all'art. 31 del D.Lgs. 152/2006

ELENCO D:

Progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di **competenza regionale** (Allegato IV, Parte Seconda, D.Lgs. 152/2006, elencazione dei progetti conforme all'allegato) di **responsabilità Settore VIA/VAS (*)**

2. Industria energetica ed estrattiva

a) Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del R.D. 1443/1927, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione: 1) degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 22/2010, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie, fatta salva la disciplina delle acque minerali termali; 2) delle sonde geotermiche di cui all'allegato III. lettera v-bis);

b) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW;

c) impianti industriali per il trasporto del vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;

d) impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW;

d.1) progetti di rifacimento ovvero di ripotenziamento di impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, da realizzare nello stesso sito dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, e che comportano un incremento di potenza superiore a 30 MW;

d-bis) impianti fotovoltaici, di potenza pari o superiore a 15 MW, installati su strutture o edifici esistenti, sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;

d-ter) Impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole;

d-quater) Impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee o nelle zone di accelerazione;

d-quinquies) Impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

e) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del R.D. 1443/1927, mediante dragaggio marino e fluviale;

f) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;

g) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonché di scisti bituminose;

h) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del D.M. Sviluppo economico del 6/7/2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW, ovvero 1.000 kW per i soli impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;

i) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

7. Progetti di infrastrutture

h) strade extraurbane secondarie non comprese nell'Allegato II-bis e strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 m non comprese nell'Allegato III, ad esclusione di quelle comunali;

i) linee ferroviarie a carattere regionale.

8. Altri progetti

h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari;

s) progetti di cui all'Allegato III (Elenco C), che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni;

ELENCO D:

Progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di **competenza regionale** (Allegato IV, Parte Seconda, D.Lgs. 152/2006, elencazione dei progetti conforme all'allegato) di **responsabilità Settore VIA/VAS (*)**

t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III (Elenco C) o all'Allegato IV (Elenco D) già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III/Elenco C).

(*) Anche laddove rientranti nella competenza dell'Ente Parco (v. art. 45-ter, L.R. 10/2010) e qualora ricorrano le condizioni indicate all'art. 31 del D.Lgs. 152/2006

ELENCO E:

Progetti sottoposti a VIA di **competenza regionale** (Allegato III, Parte Seconda, D.Lgs. 152/2006, elencazione dei progetti conforme all'allegato) di **responsabilità dei Settori Supporto tecnico dei Dipartimenti (*) (§)**

b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 l/s e di acque sotterranee ivi, nei casi in cui la derivazione superi i 100 l/s (ad esclusione delle acque minerali e termali).

d) Impianti industriali destinati:

- alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
- alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 t/giorno.

e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:

- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);
- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);
- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II);
- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
- per la fabbricazione di esplosivi.

f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 t/giorno di prodotto finito.

m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'Allegato C, lettera R1, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'Allegato C, lettera R1, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del D.Lgs.152/2006).

p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³.

q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettera D15, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006).

r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.

s) Cave e torbiere con più di 500.000 m³/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari.

aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006).

ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

- 85000 posti per polli da ingrasso, 60000 posti per galline;
- 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 900 posti per scrofe.

ELENCO E:

Progetti sottoposti a VIA di **competenza regionale** (Allegato III, Parte Seconda, D.Lgs. 152/2006, elencazione dei progetti conforme all'allegato) di **responsabilità dei Settori Supporto tecnico dei Dipartimenti (*) (§)**

ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.

ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato (Elenco E), ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato (Elenco E).

(*) Anche laddove rientranti nella competenza dell'Ente Parco (v. art. 45-ter, L.R. 10/2010) e qualora ricorrano le condizioni indicate all'art. 31 del D.Lgs. 152/2006

(§) Nel caso di progetti che si estendano per più aree territoriali di competenza di Dipartimenti diversi, in deroga all'art.8, co. 6 del Regolamento ARPAT in materia di procedimento amministrativo, di supporto tecnico scientifico e attività di controllo ambientale (DDG n. 23/2025) la responsabilità del procedimento è del Settore VIA/VAS, con funzioni di coordinamento dei contributi dei Settori Supporto tecnico dei Dipartimenti interessati e unificazione degli stessi in un unico atto a firma del Responsabile del Settore VIA/VAS (v. anche nota 15 dell'elenco dei procedimenti di supporto tecnico).

ELENCO F:

Progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di **competenza regionale** (Allegato IV, Parte Seconda, D.Lgs. 152/2006, elencazione dei progetti conforme all'allegato) di **responsabilità dei Settori Supporto tecnico dei Dipartimenti (*) (§)**

1. Agricoltura

- a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;
- c) impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 q di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicapri, 50 posti bovini;
- d) progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari.

3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali

- a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;
- b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 t/ora;
- c) impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
- laminazione a caldo con capacità superiore a 20 t/ora di acciaio grezzo,
 - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW;
 - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 t/ora di acciaio grezzo;
- d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 t/giorno;
- e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 t/giorno per il piombo e il cadmio o a 50 t/giorno per tutti gli altri metalli;
- f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m³;
- i) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;
- l) cokerie (distillazione a secco di carbone);
- m) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 t/giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 m³ e con densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³;
- n) impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 t/giorno;
- o) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 t/giorno;
- p) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 t/giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 t/giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 t/giorno.

4. Industria dei prodotti alimentari

- a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 t/giorno;
- b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/giorno su base trimestrale;
- c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 t/giorno su base annua;

ELENCO F:

Progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di **competenza regionale** (Allegato IV, Parte Seconda, D.Lgs. 152/2006, elencazione dei progetti conforme all'allegato) di **responsabilità dei Settori Supporto tecnico dei Dipartimenti (*) (§)**

- d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;
- e) impianti per la produzione di dolci e sciroppi che superino 50.000 m³ di volume;
- f) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 t/giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 t/giorno;
- g) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;
- h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;
- i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.

5. Industria dei tessuti, del cuoio, del legno della carta

- a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;
- b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 t/giorno;
- c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessuti, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 t/giorno;
- d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 t/giorno di prodotto finito.

6. Industria della gomma e delle materie plastiche:

- a) fabbricazione e trattamento di prodotti la cui composizione è costituita almeno per il 50 per cento da elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate a base di elastomeri;

7. Progetti di infrastrutture

- d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 l/s o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 l/s, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 l/s (ad esclusione delle acque minerali e termali);
- n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;
- o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua;
- r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D13 e D14 del D.Lgs. 152/2006);
- s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006);
- t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettera D15, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006);
- u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m³ (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006);
- v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;
- z.a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B,

ELENCO F:

Progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di **competenza regionale** (Allegato IV, Parte Seconda, D.Lgs. 152/2006, elencazione dei progetti conforme all'allegato) di **responsabilità dei Settori Supporto tecnico dei Dipartimenti (*) (§)**

lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno.

8. Altri progetti

e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;

f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate;

g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della Legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m³;

i) cave superiori a 60.000 m³/anno di materiale estratto;

l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate;

m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate;

n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 m³;

o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;

p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 t/giorno.

s) progetti di cui all'Allegato III (Elenco E), che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni;

s-bis) impianti di desalinizzazione con capacità pari o superiore a 200 l/s;

t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III (Elenco E) o all'Allegato IV (Elenco F) già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III/Elenco E).

(*) Anche laddove rientranti nella competenza dell'Ente Parco (v. art. 45-ter, L.R. 10/2010) e qualora ricorrano le condizioni indicate all'art. 31 del D.Lgs. 152/2006

(§) Nel caso di progetti che si estendano per più aree territoriali di competenza di Dipartimenti diversi, in deroga all'art.8, co. 6 del Regolamento ARPAT in materia di procedimento amministrativo, di supporto tecnico scientifico e attività di controllo ambientale (DDG n. 23/2025) la responsabilità del procedimento è del Settore VIA/VAS, con funzioni di coordinamento dei contributi dei Settori Supporto tecnico dei Dipartimenti interessati e unificazione degli stessi in un unico atto a firma del Responsabile del Settore VIA/VAS (v. anche nota 15 dell'elenco dei procedimenti di supporto tecnico).

ELENCO G:

Progetti sottoposti a VIA di **competenza comunale** (Allegato III, Parte Seconda, D.Lgs. 152/2006, elencazione dei progetti conforme all'allegato – art. 45-bis, L.R. 10/2010) di **responsabilità dei Settori Supporto tecnico dei Dipartimenti (*) (§§)**

- b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 l/s, nei casi in cui la derivazione superi i 100 l/s, limitatamente alle acque minerali e termali.
- u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, limitatamente alle acque minerali e termali.
- af-bis) Strade urbane di scorrimento, limitatamente a quelle comunali.
- ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato (Elenco G), ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato (Elenco G).

(*) Anche laddove rientranti nella competenza dell'Ente Parco (v. art. 45-ter, L.R. 10/2010) e qualora ricorrano le condizioni indicate all'art. 31 del D.Lgs. 152/2006

(§§) Nel caso di progetti che si estendano per più aree territoriali di competenza di Dipartimenti diversi, in attuazione dell'art. 8, co. 6 del Regolamento ARPAT in materia di procedimento amministrativo, di supporto tecnico scientifico e attività di controllo ambientale (DDG n. 23/2025) e in coerenza con le disposizioni dell'art. 45-bis, co. 3, LR 10/2010, la responsabilità del procedimento è del Settore Supporto tecnico del Dipartimento che risulta interessato in misura prevalente con riguardo agli aspetti territoriali del progetto, con funzioni di coordinamento dei contributi dei Settori Supporto tecnico degli altri Dipartimenti interessati e unificazione degli stessi in un unico atto a sua firma (v. anche nota 15 dell'elenco dei procedimenti di supporto tecnico).

ELENCO H:

Progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di **competenza comunale** (Allegato IV, Parte Seconda, D.Lgs. 152/2006, elencazione dei progetti conforme all'allegato – art. 45-bis, L.R. 10/2010) di **responsabilità dei Settori Supporto tecnico dei Dipartimenti (*) (§§)**

1. Agricoltura

- b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;
- e) impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari;
- f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.

2. Industria energetica ed estrattiva

- a) Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del R.D. 1443/1927, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 22/2010, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie (limitatamente alle acque minerali e termali).

3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali

- g) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m³ di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;
- h) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari.

7. Progetti di infrastrutture

- a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari;
- b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al D.Lgs. 114/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59"; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto;
- c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 m, con portata oraria massima superiore a 1800 persone;
- d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 l/s o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 l/s, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 l/s (limitatamente alle acque minerali e termali);
- h) strade extraurbane secondarie non comprese nell'Allegato II-bis e strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 m non comprese nell'Allegato III, limitatamente a quelle comunali;
- i) linee ferroviarie a carattere locale;
- l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.

8. Altri progetti

- a) villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m³ o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati o inseriti in lotti interclusi, dotati delle opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici;
- b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;
- c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro;
- d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m²;
- i) cave fino a 60.000 m³/anno di materiale estratto e torbiere;
- q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari;
- r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari.

ELENCO H:

Progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di **competenza comunale** (Allegato IV, Parte Seconda, D.Lgs. 152/2006, elencazione dei progetti conforme all'allegato – art. 45-bis, L.R. 10/2010) di **responsabilità dei Settori Supporto tecnico dei Dipartimenti (*) (§§)**

s) progetti di cui all'Allegato III (Elenco G), che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni;
t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III (Elenco G) o all'Allegato IV (Elenco H) già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III/Elenco G).

(*) Anche laddove rientranti nella competenza dell'Ente Parco (v. art. 45-ter, L.R. 10/2010) e qualora ricorrano le condizioni indicate all'art. 31 del D.Lgs. 152/2006

(§§) Nel caso di progetti che si estendano per più aree territoriali di competenza di Dipartimenti diversi, in attuazione dell'art. 8, co. 6 del Regolamento ARPAT in materia di procedimento amministrativo, di supporto tecnico scientifico e attività di controllo ambientale (DDG n. 23/2025) e in coerenza con le disposizioni dell'art. 45-bis, co. 3, LR 10/2010, la responsabilità del procedimento è del Settore Supporto tecnico del Dipartimento che risulta interessato in misura prevalente con riguardo agli aspetti territoriali del progetto, con funzioni di coordinamento dei contributi dei Settori Supporto tecnico degli altri Dipartimenti interessati e unificazione degli stessi in un unico atto a sua firma (v. anche nota 15 dell'elenco dei procedimenti di supporto tecnico).